



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VENEZIA

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	TICOZZI	UGO	Presidente
☐	TONIOLO	DOMENICO	Relatore
☐	CROVATO	PAOLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 549/11
spedito il 24/03/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro REGIONE VENETO

TAS.AUTOMOBILI 2008

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 549/11

UDIENZA DEL

SEZIONE 6

16/04/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

50

PRONUNCIATA IL:

16.4.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7.5.2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
DANIELE PATRIZIA

RGR n. 549/11

Il Sig. _____ ricorre contro REGIONE VENETO avverso avviso di accertamento e di irrogazione di sanzione Tassa Automobilistica 2008.

Con comparsa di costituzione in data 11.10.2011 la Regione Veneto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.

La Regione Veneto con missiva in data 12.04.2011 allegata, ritenute fondate la motivazioni nel ricorrente provvedeva a comunicare allo scrivente l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, ma solo dopo che era stato notificato il ricorso avanti codesta Ill.ma Commissione Tributaria.

Il merito della controversia verteva su di un mancato pagamento di tassa automobilistica poi riconosciuto non dovuto in quanto trattavasi di auto storica.

La parte ribadisce che il giudizio è sorto solo ed esclusivamente per il comportamento tenuto dalla Regione Veneto. Il contenzioso avrebbe potuto essere evitato semplicemente se la Regione avesse esaminato le legittime richieste di autotutela del contribuente in data 28.01.2011 e 01.02.2011, con le quali il ricorrente forniva la medesima documentazione dimessa in allegato al ricorso.

Per tale motivo si insiste a che la Regione Veneto sia condannata a rifondere il ricorrente delle spese di giudizio

Alla pubblica udienza di discussione, sentiti il relatore e le parti, la Commissione si ritirava e deliberava come da dispositivo.

La Commissione prende atto che nel merito nulla ha da decidere essendo cessata la materia del contendere.

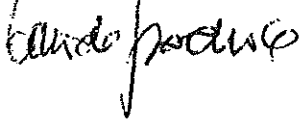
Considerata la richiesta del ricorrente alla condanna alle spese, la Commissione ritiene equo compensare le spese essendosi il ricorrente difeso in proprio

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Venezia li 16.4.2012

Il Relatore



Il Presidente

